



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Stop alla cartella Equitalia se è mancata la comunicazione di irregolarità

Autore: Redazione | 23/02/2014



Necessaria sempre il preventivo avviso bonario per dare al contribuente la possibilità di evitare l'aggio della riscossione, che altrimenti gli verrà addebitato nella cartella esattoriale.

È illegittima la **cartella di pagamento** emessa da Equitalia a seguito di **controllo automatizzato** della **dichiarazione dei redditi** effettuato in precedenza dalla

Agenzia delle Entrate, se non è stata preceduta dall'invio, al contribuente, di un **avviso bonario** con la comunicazione dell'irregolarità riscontrata **[1]**.

A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria della Liguria **[2]**.

Secondo i giudici, in caso di **controllo automatico delle dichiarazioni**, l'ufficio delle entrate competente per territorio è obbligato a inviare prima l'**avviso bonario**. Trattandosi, infatti, di un atto che contiene una pretesa tributaria potrebbe essere preventivamente definito attraverso il pagamento con **sanzioni ridotte** o direttamente **impugnato** dal contribuente, evitando, in questo modo, l'aggravio dell'aggio della riscossione imposto da Equitalia all'interno della cartella esattoriale.

Di conseguenza in assenza di avviso bonario la cartella esattoriale dell'Agente della riscossione va considerata nulla.

In realtà, tale principio è stato ultimamente sancito anche dalla Cassazione **[3]**, secondo cui l'ufficio è sempre tenuto a inviare una comunicazione preventiva esplicitamente motivata che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico che ha portato alla diversa determinazione dell'imponibile.

Note

[1] Art. 36-bis del Dpr 600/73. **[2]** CTRL Liguria, sent. n. 150/08/2013. **[3]** Cass. ord. n. 545/2014. Cfr. anche Cass. sent. n. 13343/2012 e n. 21349/2012. *Autore immagine: 123rf.com*